

Art. 5.

Autorizzazione di iniziative scientifiche in Antartide

1. Tutte le spedizioni o attività intraprese verso l'Antartide o all'interno di essa, al di fuori del programma nazionale, dovranno avere la preventiva autorizzazione del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

2. L'autorizzazione è subordinata all'accertamento dell'osservanza dei principi stabiliti dal trattato sull'Antartide, dalle finalità scientifiche dell'iniziativa, dall'esistenza di una idonea organizzazione logistica e di assistenza, e contiene le prescrizioni necessarie per l'esercizio della vigilanza sulle attività autorizzate.

Art. 6.

Attuazione del programma

1. L'ENEA provvede, anche tenendo conto dei propri compiti istituzionali, quali definiti dai programmi pluriennali approvati dal CIPE, d'intesa con i contenuti scientifici del programma con il Consiglio nazionale delle ricerche, all'attuazione del programma di cui all'articolo 1, secondo modalità operative stabilite nel rispetto delle vigenti normative di legge con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministro della difesa fornisce un contributo di personale militare per gli aspetti logistici, nei limiti delle disponibilità;

3. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della difesa disciplina le forme e i termini in cui si esplica il concorso di detto personale militare.

4. Le spese relative al personale delle amministrazioni od enti partecipanti alle attività sono a carico dei bilanci di ciascuna amministrazione od ente con esclusione delle spese relative alle missioni in Italia e all'estero, che gravano sui fondi stanziati dalla presente legge. Le spese relative al personale dell'ENEA gravano sul contributo ordinario dello Stato di cui alla legge 15 dicembre 1971, n. 1240, come modificata dalla legge 5 marzo 1982, n. 84, con esclusione delle spese relative alle missioni in Italia e all'estero, che gravano sui fondi stanziati dalla presente legge.

5. Con apposito regolamento del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, emana norme in materia di trattamento giuridico, economico-accessorio e previdenziale per il personale impiegato nelle attività in territorio antartico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Art. 7.

Norma transitoria

In attuazione della delibera del CIPE del 22 novembre 1984, è autorizzata la prima spedizione in Antartide, relativa al periodo novembre 1985-aprile 1986, secondo le modalità stabilite al precedente articolo 6.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 230 miliardi per il periodo dal 1985 al 1991 da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato "Contributo all'ENEA per il programma nazionale di ricerche in Antartide". L'ENEA gestisce i fondi applicando il proprio regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 5.000 milioni per l'anno 1985, in lire 15.000 milioni per l'anno 1986 e in lire 30.000 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Ricerca scientifica nell'Antartide".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1985

PERTINI

Craxi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto il Guardasigilli: Martinazzoli

D.4. Legge 27 novembre 1991, n. 380.

Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. In coerenza con la partecipazione dell'Italia al trattato sull'Antartide, adottato a Washington il 1° dicembre 1959, ratificato ai sensi della legge 29 novembre 1980, n. 963, ai sensi di quanto disposto dall'articolo IX, paragrafo 2, del trattato stesso, è autorizzata, sulla base di programmi quinquennali, l'effettuazione di ricerche scientifiche e tecnologiche in Antartide.

Art. 2.

1. Per la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione dei programmi quinquennali di cui all'articolo 1 e dei programmi esecutivi annuali si applicano le disposizioni contenute, con riguardo al programma nazionale di ricerche in Antartide per il periodo 1985-1991, negli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 giugno 1985, n. 284.

2. I programmi esecutivi annuali sono presentati almeno un anno prima e approvati almeno otto mesi prima della data di inizio delle attività.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ogni tre anni il programma del successivo quinquennio, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), dopo avere preventivamente acquisito il parere del comitato consultivo interministeriale per l'Antartide, a norma del citato articolo 3 della legge n. 284 del 1985.

4. I programmi quinquennali devono indicare la quota riservata alle ricerche da effettuare nell'ambito di collaborazioni internazionali, non inferiore di norma al 20 per cento. Lo svolgimento di alcuni temi di ricerca fuori dal territorio antartico può essere autorizzato se necessario ad assicurare un approccio organico e complessivo a problematiche scientifiche direttamente connesse con il programma.

5. Tutte le spedizioni o attività intraprese verso l'Antartide o all'interno di essa, non comprese nei programmi quinquennali, devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le modalità di cui all'articolo 5 della citata legge n. 284 del 1985.

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge 10 giugno 1985, n. 284, è sostituito dal seguente:

“2. Il comitato è costituito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, ed è composto da un rappresentante e da un supplente designati da ciascuna delle seguenti amministrazioni:

- a) Ministero degli affari esteri;
- b) Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- c) Ministero del tesoro;
- d) Ministero della difesa;

- e) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- f) Ministero della marina mercantile;
- g) Ministero delle partecipazioni statali;
- h) Ministero della sanità;
- i) Ministero dell'ambiente;
- l) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 10 giugno 1985, n. 284, è sostituito dai seguenti:

"2. La commissione è nominata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che la presiede, ed è composta da :

- a) due esperti designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
 - b) un esperto designato dal Ministro della marina mercantile;
 - c) un esperto designato dal Ministro della sanità;
 - d) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente;
 - e) due esperti designati dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST);
 - f) due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
 - g) due esperti designati dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
 - h) un esperto designato dall'Istituto nazionale di geofisica (ING);
 - i) un esperto designato dall'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS).
- 2-bis. La commissione elegge un vice presidente nel proprio seno".

Art. 4.

1. In attesa dell'approvazione del nuovo programma quinquennale, è autorizzata l'effettuazione di una spedizione in Antartide per la campagna 1991-1992, secondo le modalità di cui all'articolo 6 della legge 10 giugno 1985, n. 284, e sulla base dei contenuti scientifici del programma 1985-1991 approvato dal CIPE con delibera del 3 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 1986.

Art. 5.

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è istituito il Museo nazionale dall'Antartide, per la conservazione, lo studio e la valorizzazione dei reperti acquisiti nel corso delle spedizioni scientifiche e di ogni altra testimonianza relativa alla presenza italiana in Antartide. È altresì affidato al Museo il compito di promuovere la diffusione e la divulgazione dei risultati dell'attività scientifica svolta in Antartide. In attesa dell'istituzione del Museo, per i predetti compiti di conservazione, studio e valorizzazione, sono concessi contributi, a valere sui fondi di cui all'articolo 6, alle università di Trieste, Genova e Siena.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta delle università interessate, sentita la commissione scientifica nazionale per l'Antartide, definisce annualmente, con proprio decreto, la misura dei contributi di cui al comma 1, nel limite di lire 300 milioni, i programmi e i tempi di realizzazione delle iniziative, le eventuali forme di collaborazione con altre università, enti ed istituti di ricerca. Con il medesimo decreto è determinata annualmente, nel limite di lire 100 milioni, la somma necessaria a far fronte agli obblighi derivanti dalla partecipazione ad organismi internazionali.

Art. 6.

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 390 miliardi per il periodo 1991-1996, da iscrivere in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I

fondi trasferiti all'ENEA, in quanto responsabile dell'attuazione dei programmi nazionali, sono gestiti dall'ente con l'osservanza del proprio regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a

lire 50 miliardi per l'anno 1991, a lire 55 miliardi per l'anno 1992 e a lire 60 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Nuovo programma quinquennale di ricerche in Antartide". Le quote annue relative agli anni 1994, 1995 e 1996 sono determinate dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1991

COSSIGA

Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Ruberti, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Visto, il Guardasigilli: Martelli

D.5. Legge 7 agosto 1997, n. 266 (Legge Bersani)

“Interventi urgenti per l'economia”

...omissis...

Art. 5

Interventi nel settore della ricerca scientifica

1. Per la prosecuzione delle attività previste dal piano triennale approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) con deliberazione dell'8 agosto 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1995, nonché di quelle relative ai laboratori di luce di sincrotrone di Grenoble e di Trieste e alla partecipazione ai programmi di ricerca e strutturali dell'Unione europea, è autorizzato, in favore dell'istituto nazionale per la fisica della materia (Infm), un finanziamento di lire 24,5 miliardi nel 1997, di lire 25 miliardi per l'anno 1998 e di lire 25 miliardi per l'anno 1999.

2. Al fine sia di accelerare la realizzazione dei piani e dei programmi dell'Infm e dell'Enea sia di incrementare l'occupazione giovanile anche per quanto riguarda le aree identificate dai diversi obiettivi di sviluppo l'Infm e l'Enea sono autorizzati, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, incluse le entrate non provenienti dal contributo ordinario dello Stato, a stipulare previa selezione pubblica, anche a livello regionale, contratti a termine di durata non superiore a cinque anni con personale anche di nazionalità straniera. L'Infm e l'Enea sono autorizzati altresì a stipulare, nell'ambito dei predetti limiti, i contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni e integrazioni, eventualmente finalizzati alla successiva assunzione da parte di un altro soggetto, e comunque in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 16, comma 11, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Il comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, è abrogato.

3. Per la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide è autorizzato un ulteriore contributo dello Stato pari a lire 48 miliardi per il 1998 e a lire 42 miliardi per il 1999. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione al ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e alle Commissioni parlamentari competenti del conto economico consuntivo e dei risultati scientifici ottenuti. Le commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Con decreto del ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando le attuali strutture operative e i soggetti incaricati dell'attuazione, sono rideterminati i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, e le procedure per l'aggiornamento del programma, le modalità di attuazione e la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie di cui al presente comma.

4. È istituito l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, al fine di coordinare e promuovere l'attività di studio e di ricerca nel settore, in collaborazione con regioni, enti locali, istituti e centri interessati europei e internazionali. Con decreto del ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle

risorse. In favore dell'Istituto, per l'avvio delle attività, è autorizzato un contributo dello Stato pari a lire 500 milioni per il 1997, lire 2 miliardi per il 1998 e lire 3 miliardi per il 1999. Al funzionamento dell'Istituto si provvede con il concorso finanziario dei soggetti che aderiscono alle attività del medesimo.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 25 miliardi per il 1997, in lire 75 miliardi per il 1998 e in lire 70 miliardi per il 1999, si provvede, quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1997, 75 miliardi per l'anno 1998 e 70 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché, quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1997, mediante riduzione di pari importo del capitolo 7109 dello stato di previsione del ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, così come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996, n. 663. Il ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. All'articolo 4 della legge 16 maggio 1989, n. 184, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L'Asi è autorizzata a partecipare al capitale sociale della Cira Spa, che adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge, ai fini della stipula della convenzione di cui all'articolo 2 degli eventuali aggiornamenti”.

7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ridetermina la disciplina del programma di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, dei suoi strumenti e modalità di attuazione, delle forme di partecipazione pubblica e del trattamento anche fiscale, del soggetto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la citata legge n. 184 del 1989 è abrogata.

...omissis...

E) Composizione della CSNA e membri in comitati internazionali**CSNA**

<i>Presidente</i>	L. Berlinguer (Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica)
<i>Vicepresidente</i>	F. Ippolito (designato CNST) fino al 24/4/97 C.A. Ricci (designato MURST) dal 2/6/97

Membri:

R. Azzolini (designato dal CNR)
B. Battaglia (designato dal MURST)
S. Caroli (designato dal Ministro della Sanità)
S. Cataudella (designato dal Ministero Marina Mercantile)
C. Roda (designato dall'OGS)
A. Meloni (designato dall'ING)
A. Praturlon (designato dalla CNST)
E. Lupia Palmieri (designato dal Ministro dell'Ambiente)
A. Marino (designato dall'ENEA)
G.F. Clemente (designato dall'ENEA)
A. Liberatori (designato dal CNR)
F. Faranda (designato CNST) dal 29/5/97

SCAR

<i>permanent delegate</i>	A. Meloni
<i>alternate delegate</i>	M. Zucchelli.

Working groups

<i>Biology</i>	G. Di Prisco
<i>Geodesy and Geographic informations</i>	R. Cervellati
<i>Geology</i>	C.A. Ricci
<i>Glaciology</i>	G. Orombelli
<i>Human Biology and Medicine</i>	A. Peri
<i>Physics and Chemistry of The Atmosphere</i>	M. Colacino
<i>Solar-Terrestrial and Astrophysical Research</i>	M. Candidi

CRP

<i>Steering committee</i>	M.B. Cita
<i>Operation management Group</i>	M. Zucchelli

Concordia

<i>Steering committee</i>	A. Marino C.A. Ricci M. Zucchelli
---------------------------	---

<i>Directoire</i>	A. Cucinotta
<i>Science coordinator</i>	G. Orombelli
<i>Technology coordinator</i>	V. Nanni

APE*International Steering committee*L. Stefanutti
R. Azzolini
G. Visconti*Gestione accordo italo-russo*R. Azzolini
A. Cucinotta**European Polar Board***Membri*M. Zucchelli
R. Azzolini**COMNAP***Delegato*

M. Zucchelli

SCALOP*Delegato*

A. Cucinotta

CCAMLR*Scientific committee member*

L. Guglielmo

*Working groups*S. Focardi
M. Azzali
M. Vacchi

F) Elenco delle fonti

Il presente elaborato è basato su dati ricavati da fonti di diversa natura ed in particolare:

- Programmi Quinquennali 1985-91, 1992-96 e 1996-2000
- Programmi Esecutivi Annuali (dal 1985 al 1997)
- Rapporti di campagna (dalla I alla XII spedizione)
- Rapporti di attività dei progetti di ricerca scientifica e tecnologica
- Pubblicazioni scientifiche, data reports, carte tematiche, rapporti interni prodotti con finanziamenti PNRA

questo materiale è depositato presso la Biblioteca del Progetto Antartide dell'ENEA e può essere reso disponibile su richiesta.

ENEA - Biblioteca Progetto Antartide
S.P. Anguillarese, 301
00060 - S. Maria di Galeria (RM)
Tel. 06/30486498 Fax 06/30484893
e-mail: biblioteca@enea.pnra.it
Indirizzo Internet del PNRA <http://www.pnra.it>.